

**REGOLAMENTO (CEE) N. 96/69 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 gennaio 1969**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 85/69 <sup>(2)</sup> ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 85/69, ai dati di cui la Commissione è

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1969.

ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 85/69, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1969.

*Per la Commissione*  
*Il Vicepresidente*  
 S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 17. 1. 1969, pag. 21.

**ALLEGATO**

La 7<sup>a</sup> rubrica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 85/69 e gli importi corrispondenti devono leggersi come segue :

Numero della nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione in u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02 A II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso :	
	— i paesi della zona B, C ed il Giappone — gli altri paesi terzi	23,00 20,00